Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2014, N. 6986: confisca dell'area su cui è stata realizzata una discarica

«*… il comma 3 dell'art. 256 in questione* [D.Lgs. n. 152/06] *prevede espressamente che, alla sentenza di condanna per il reato ivi previsto, consegue la confisca dell'area su cui è stata realizzata la discarica "se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato"* ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

N. **14092/13** Registro generale
N. **12** (ruolo interno)
N. 3643 Sentenza

6986 / 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. *Alfredo Teresi* — Presidente
2. dr.ssa *Guicla Mulliri* — Consigliere *rel.*
3. dr.ssa *Chiara Graziosi* — Consigliere
4. dr. *Vincenzo Pezzella* — Consigliere
5. dr. *Alessio Scarcella* — Consigliere

all'esito dell'udienza pubblica del **12 dicembre 2013**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 13 FEB 2014
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

sul ricorso proposto da:
Magazzile Fernando, nato a Massafra il 6.2.49
Marzia Francesco, nato a Massafra il 25.3.54
Caramia Giuseppe, nato a Martina Franca il 14.4.65
Imputati art. 256 comma 3 d.lgs 152/06

avverso la *sentenza della Corte d'Appello di Lecce,* del 1° giugno 2012

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
Sentito il difensore degli imputati avv. Massimo Manfreda, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. *Vicenda processuale e provvedimento impugnato* - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dei ricorrenti alla pena di 8 mesi di arresto e 10.000 € di ammenda, ciascuno (Magazzile e Marzia), ed a quella di 4 mesi di arresto e 4000 € di ammenda (Caramia), in quanto ritenuti colpevoli di avere, in concorso tra loro (il Magazzile, quale legale rappresentante della Siam Sud, il Marzia, quale responsabile di cantiere ed, il Caramia,

quale autista), realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi (rocce e terre da scavo, pezzi d'asfalto, calcestruzzo e ferro) provenienti da demolizione e scavo di strade, nonché due carcasse di elettrodomestici.

2. *Motivi del ricorso* - Avverso tale decisione, i condannati hanno proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:

1) vizio della motivazione da ravvisare con riferimento alla qualificazione giuridica data ai fatti. Secondo i ricorrenti, la vicenda dovrebbe essere inquadrata nell'ipotesi di abbandono di rifiuti e non in quella di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. Si osserva, infatti, che sulla base delle prove documentali (uniche sulle quali poter fondare il giudizio visto che le aerofotogrammetrie sono di incerta provenienza), non si può parlare di discarica abusiva perché, a tal fine, occorre la prova di una condotta professionale di accumulo di rifiuti (S.U. n. 12753/94). Invece, nella specie, i giudici non hanno neppure proceduto alla verifica dei requisiti di sistematicità di cui parla la giurisprudenza e si sono basati sulla prova di un unico sversamento (fondato sulla constatazione, da parte della G.d.F., dell'attività dell'autista Caramia colto nell'atto di immettersi nell'area e di scaricarvi i rifiuti).

Si soggiunge, infine, che, una volta accettata la diversa qualificazione dei fatti, risulta illegittima anche la confisca dell'area (Sez. III, 19,4,11, n. 19752);

2) vizio di motivazione perché la responsabilità degli imputati è stata pronunciata in assenza di una prova concreta e diretta priva dei necessari requisiti di gravità e certezza. L'area incriminata, infatti, era accessibile a chiunque e, anche ove fosse dimostrato che il proprietario del fondo era a conoscenza degli scarichi, non basterebbe ciò solo a fondare il giudizio di colpevolezza (Sez. III, 1.7.02, n. 32185) potendosi ascrivere la condotta omissiva solo *ex* art. 40 cpv. e comunque, in presenza di un dovere giuridico di impedire l'evento ;

3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca che è stata disposta, non solo, a fronte di una fattispecie che non l'avrebbe giustificato (dovendosi qualificarla come abbandono di rifiuti) ma anche senza che l'area sulla quale è stata realizzata la presunta discarica fosse di proprietà dell'autore del fatto così come previsto dall'art. 256 comma 3 ed affermato dalla giurisprudenza (Sez. III, 2.7.10, n. 37199).

I ricorrenti concludono invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

Con atto depositato il 28.11.13 i ricorrenti hanno richiamato l'attenzione sul fatto che: quanto al primo motivo, anche dato per ammesso quanto stabilito in sentenza a f. 4 circa il materiale rinvenuto, occorre porsi il problema del rapporto di specialità esistente tra le fattispecie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 256 e si ricorda che la giurisprudenza di questa S.C. a S.U. ha di recente stabilito che, per la ricorrenza del terzo comma, occorre un accumulo sistematico di materiali eterogenei ed una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica. Si descrive, in altri termini, una situazione completamente diversa da quella qui esaminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. *Motivi della decisione* - Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

3.1. I primi due motivi di gravame - denunciando, entrambi, asseriti vizi motivazionali - non fanno altro che ripetere i medesimi motivi di appello cui la Corte ha replicato in modo congruo e logico. Essi possono, perciò, essere trattati congiuntamente facendosi, in primo luogo, rilevare che un motivo di inammissibilità già sarebbe da rinvenire in questa genericità di una doglianza che, invece di consistere in una critica alla motivazione dei giudici di appello, si risolve in una ripetizione pura e semplice degli stessi motivi svolti dinanzi ad essa e che i giudici di merito hanno ampiamente esaminato e risolto logicamente (Sez. VI, 8.5.09, Candita, *Rv.* 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708).

Pur evocando, infatti, la sentenza di primo grado che essa andava confermando, la decisione qui impugnata ribadisce i punti essenziali del convincimento di responsabilità richiamando l'attenzione sulla eterogeneità dei materiali rinvenuti, sulle loro condizioni e sulle modalità di loro raccolta.

Significativamente, poi, la tesi della occasionalità dell'accumulo (fondata sulla minimizzazione dell'unico accertamento di scarico da parte del Caramia) viene brillantemente confutata quando si ricorda, in primo luogo, la esistenza di un valido motivo per la creazione della discarica, visto che la società facente capo al Magazzile era aggiudicataria di un'opera importante di appalto per lavori idraulici, sì da giustificare la decisione di utilizzare il materiale di risulta dell'attività svolta per il Comune di Brindisi per eseguire le opere di livellamento.

Secondariamente, vi è da considerare – dicono i giudici di merito – la conformazione del terreno interessata al livellamento che «*si presentava stratificato e contenente terreno misto ad asfalto, che copriva rifiuti ferrosi anche inceneriti*» ditalché non è azzardato concludere di essere in presenza di «*un'attività sistematica, non solo di sversamento, ma anche di altrettanto sistematico livellamento che è difficilmente ipotizzabile che terzi estranei potessero svolgere su terreno della Siam all'insaputa della stessa società*».

Così dicendo, i giudici hanno anche vanificato l'ulteriore argomento difensivo qui svolto teso ad insinuare il dubbio che l'attività illecita qui contestata fosse opera di ignoti introdottisi furtivamente nel terreno.

Di certo, la disamina fattuale è stata eseguita dai giudici di appello in modo congruo e rispettoso dei principi generali che la giurisprudenza ha elaborato per qualificare una discarica non autorizzata e che, una volta riepilogati, vengono concretamente identificati nelle caratteristiche del fatto in esame, considerato anche che l'attività di gestione di una discarica sussiste pure in presenza di una struttura organizzativa rudimentale, purché il comportamento sia – come prima evidenziato – ripetuto nel tempo.

Nella specie, inoltre, soccorrono anche le obiettive rilevazioni di ordinati cumuli di materiale da utilizzare per il riempimento, nonché l'accertamento di una già avvenuta attività di spandimento e livellamento del terreno «*la cui compressione e compattamento erano stati tali da rendere del tutto impossibili le operazioni di carotaggio*» (f. 5).

3.2. La sentenza impugnata resiste al vaglio anche per quel che attiene alla reiezione della richiesta di revoca del provvedimento ablativo della confisca (ugualmente avanzata in secondo grado). Come giustamente si ricorda, infatti, il comma 3 dell'art. 256 in questione prevede espressamente che, alla sentenza di condanna per il reato ivi previsto, consegue la confisca dell'area su cui è stata realizzata la discarica «*se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato*». Nella specie, tale ultima qualità spetta sicuramente al Magazzile nella sua veste di rappresentante legale della società proprietaria dell'area ed, a propria volta, come visto, imputabile della commissione del reato ipotizzato.

Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità, preannunciata, cui segue, per legge, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

Così deciso il 12 dicembre 2013

Il Presidente
(*dr. Alfredo Teresi*)

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Guicla Mulliri*)